



CITTA' DI TORINO



CITTA' DI TORINO – CIRCOSCRIZIONE 5

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5

Approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale 5 - DELCI5 51
del 08/09/2022.

INDICE

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Altre aree
- Articolo 3 - Finalità
- Articolo 4 - Oggetto
- Articolo 5 - Criteri di assegnazione
- Articolo 6 - Individuazione degli assegnatari
- Articolo 7 - Durata
- Articolo 8 - Decesso dell'assegnatario
- Articolo 9 - Organi di rappresentanza e controllo
- Articolo 10 - Canone di assegnazione
- Articolo 11 - Utenze - Irrigazione e ottimizzazione delle acque
- Articolo 12 - Parti comuni
- Articolo 13 - Modalità di conduzione dell'orto
- Articolo 14 - Modalità coltivazione orticola
- Articolo 15 - Riconsegna dell'orto
- Articolo 16 - Manleva della Città
- Articolo 17 - Decadenza - Revoca e recesso dell'assegnazione
- Articolo 18 - Revoca di assegnazione per motivi d'interesse pubblico
- Articolo 19 - Modifiche al regolamento
- Articolo 20 - Entrata in vigore

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi del Regolamento della Città di Torino “ Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani” n. 363, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2013 n. mecc. 2013 00113/002, esecutiva dall’08 aprile 2013, si applica agli orti urbani situati sul territorio della Circoscrizione 5, regolandone le modalità di assegnazione e di conduzione-gestione.

Gli orti urbani della Circoscrizione 5 sono situati in tre aree specifiche del territorio:

- **Via Sansovino n. 205/19/A** (n. 23 lotti) - **“Casino Barolo”**
- **Via Venaria n. 135/A** (n. 27 lotti)
- **Strada delle Vallette n. 59** (n. 26 lotti) - **“Cascina Maletta”**

ART. 2 - ALTRE AREE

Sul territorio circoscrizionale sono state individuate altre aree di dimensioni inferiori ai 2.500 metri quadrati per le quali possono, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del Regolamento della Città di Torino n. 363, di concerto con la Divisione del Verde, essere stipulate convenzioni con Associazioni del territorio e enti no profit, per la gestione di porzioni di aree verdi pubbliche, finalizzate alla tutela del territorio e alla realizzazione di iniziative aggregative, di animazione e restituzione sociale, educative, terapeutiche ed informative.

Con tali finalità sono presenti, ad oggi, sul territorio della Circoscrizione 5 le seguenti aree:

- via Gandino fronte via Rovasenda, mq 417
- via Cuniberti/Refrancore fronte civ. 58, mq 1.100
- P.zza Manno/lato sud ovest via Roccati, mq 1.000
- Massari/Massa/Paolo della Cella, mq 1.880
- porzione di area via Vaninetti angolo via Massari, mq 2.500
- porzione di area verde via delle Primule, 18, mq 60

Eventuali altre aree potranno essere adottate senza nessuna modifica al presente regolamento.

ART. 3 - FINALITÀ

1 - La Circoscrizione 5 provvede ad assegnare gli appezzamenti coltivabili, conformemente a quanto disposto dal Regolamento comunale sopra richiamato e secondo quanto previsto dal presente Regolamento, con le seguenti finalità:

- valorizzare gli spazi sottraendoli ad degrado e alla marginalità ed attribuendo loro la qualità di “aree a destinazione agricola”, contro il consumo del territorio e per la tutela dell’ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;
- sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, favorendo la coesione ed il presidio sociale;
- insegnare a diffondere tecniche di coltivazione;
- sostenere la produzione alimentare biologiche e le essenze ortive tradizionali locali;
- favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderano avvicinarsi a questo tipo di attività (prevenzione ed educazione ambientale);
- favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione psichica e fisica, anche attraverso l’impiego della pet-teraphy.

ART. 4 - OGGETTO

1 – Gli orti urbani, ai sensi del Regolamento n. 363 della Città di Torino, si suddividono in tre tipologie differenti:

- Orti sociali,
- Orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali,
- Orti di prossimità, rivolti a cittadini, anche in forma collettiva, indicandone il soggetto responsabile, che contribuiscono con canoni di concessione più elevati di quelli previsti per gli orti sociali.

Gli orti sociali costituiscono la parte prevalente corrispondente fino all' 80% degli appezzamenti e/o superfici coltivabili. Le altre due tipologie di orti comprendono, nell'insieme, minimo 20% delle aree e/o degli appezzamenti coltivabili.

| Quota prevalente 80% totali | Minimo 20% totali, così suddivisi | |
|----------------------------------|--|---|
| ORTI SOCIALI tipologia A | ORTI DI PROSSIMITA' tipologia B | ORTI CON FINALITA' educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali tipologia C |
| Assegnato a singolo soggetto | Assegnato a singolo soggetto o in gruppo | Assegnato Associazioni/Enti no profit |
| Reddito ISEE inferiore 15.000,00 | | |

2 - In caso di esaurimento di una tipologia di graduatoria, in un lotto, al fine della salvaguardia delle percentuali tra orti sociali e di prossimità nel complesso dei lotti, si attingerà da analoga graduatoria di categoria di altro lotto, dando la priorità a quella più lontana alla scadenza e, a parità di scadenza, alla graduatoria più corposa numericamente. In questa circostanza, trattandosi di proposta avanzata per lotto differente da quello in cui è stata presentata l'istanza, con costi differenti, in caso di rifiuto il richiedente non perderà il diritto all'assegnazione e rimarrà in graduatoria, nel lotto prescelto; il diritto viene meno esclusivamente in caso di rifiuto nel lotto specifico per cui è stata presentata la domanda.

3 - In caso di esaurimento delle graduatorie di analoga categoria, nei tre lotti, la percentuale residua potrà essere assegnata alle altre tipologie, per cui, si attingerà dalle graduatorie di diversa tipologia negli altri due appezzamenti presenti sul territorio, dando la priorità a quella più lontana alla scadenza e, a parità di scadenza, alla graduatoria più corposa numericamente. In questa circostanza, trattandosi di proposta avanzata per lotto differente da quello in cui è stata presentata l'istanza, con costi differenti, in caso di rifiuto il richiedente non perderà il diritto all'assegnazione e rimarrà in graduatoria, nel lotto prescelto; il diritto viene meno esclusivamente in caso di rifiuto nel lotto specifico per cui è stata presentata la domanda.

4 - Qualora si esaurissero le liste di attesa di tutte le graduatorie, al fine di evitare situazioni di abbandono e degrado degli appezzamenti disponibili, la Circoscrizione potrà dare corso ad una manifestazione di interesse, previo Avviso pubblico, per la ricerca di nuovi assegnatari.

ART. 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1- Come specificato all'art.1, gli appezzamenti di terreno complessivi sul territorio della Circoscrizione 5 (d'ora in poi definiti semplicemente orti) comprendono tre lotti, per un ammontare totale di n. 76 appezzamenti.

2 – La Circoscrizione 5 provvede all'assegnazione e alla conduzione dei singoli lotti di terreno da destinarsi all'esclusivo uso di "orto urbano", attraverso appositi Bandi circoscrizionali pubblici, il

cui schema viene approvato con deliberazione del Consiglio Circostrizionale e ne identifica, nel dettaglio, i requisiti per la partecipazione, le modalità di assegnazione, la declaratoria per l'attribuzione dei punteggi, ai sensi dell'art. 3 distinguendo le diverse tipologie di orti necessari per la stesura delle relative graduatorie.

Una volta giunta a termine temporale l'assegnazione, si procederà con l'emissione di altro bando per le nuove assegnazioni.

3- Possono partecipare ai Bandi i cittadini maggiorenni, residenti in Torino, che ne facciano richiesta, non proprietari di terreni agricoli nel territorio cittadino (l'assenza di tale circostanza è estesa anche ai componenti risultanti dallo stato di famiglia alla data di scadenza del bando) in forma individuale o, relativamente agli orti di prossimità, anche in forma collettiva (gruppo, formato almeno da 2 persone) purchè venga comunque indicato un soggetto responsabile, che presenterà la domanda e si farà carico del versamento degli oneri di competenza, anche se i componenti del gruppo dell'orto condiviso, hanno indistintamente uguali diritti e doveri.

Il canone di assegnazione dell'orto collettivo verrà calcolato in base all'estensione dell'orto e non in base al numero dei componenti; anche nell'eventualità che il numero degli appartenenti venga, nell'arco del quinquennio, a diminuire; qualora, per qualsiasi motivo (decesso, recesso, etc.), i componenti dell'orto condiviso vengano meno, non è prevista la loro sostituzione. L'orto condiviso continuerà la sua efficacia con i soggetti superstiti, fino ad un minimo di due componenti. Nel caso il numero diminuisca sino alla rimanenza di un solo soggetto, venendo meno il principio della pluralità, l'orto condiviso decadrà e si procederà con la riassegnazione attingendo dalla lista della graduatoria di pertinenza.

La tipologia di richiesta prescelta, individuale o di gruppo, riguardo agli orti di prossimità, non potrà subire variazioni per tutta la durata dell'assegnazione.

Per la tipologia degli orti condivisi verrà stilata una graduatoria a se.

4 - Per gli orti con finalità educative e terapeutiche possono avanzare le proprie candidature Enti e Associazioni no profit.

5 - Nell'ambito dello stesso nucleo familiare o di convivenza non sarà possibile avanzare più di una candidatura. Nel caso di candidature plurime provenienti dallo stesso nucleo familiare o di convivenza, verrà presa in considerazione solo quella proveniente dal candidato con maggiore età anagrafica; le altre saranno escluse.

6 - Alla scadenza della concessione gli assegnatari potranno partecipare al nuovo bando che verrà emanato dalla Circostrizione.

A coloro che risultano già conduttori e ai quali verrà confermata l'assegnazione secondo le modalità di cui al presente regolamento, potrà essere riconfermato il medesimo orto, diversamente, potrà scegliere, secondo l'ordine di graduatoria, tra gli orti che resteranno liberi.

Per quanto riguarda le nuove assegnazioni, si procederà prima con l'assegnazione degli orti sociali e successivamente quelli di prossimità.

7 - Precedenti assegnatari i quali fossero stati sottoposti a provvedimenti di revoca saranno automaticamente esclusi dalla partecipazione al successivo bando circostrizionale, mentre coloro i quali sono stati formalmente richiamati o diffidati nella regolarità della gestione verranno penalizzati con punteggio negativo, nella misura stabilita dal bando.

8 - Se la richiesta viene presentata da un gruppo, l'assegnazione avverrà a favore del soggetto responsabile mentre la conduzione riguarderà ogni componente del gruppo indicato in sede di richiesta. Al di fuori di tale ipotesi la conduzione non potrà essere demandata a terzi diversi da quelli sopra indicati.

9 - Non potranno partecipare al Bando i Consiglieri Circostrizionali in carica.

10 - La Circostrizione costituisce una Commissione tecnica di valutazione, nominata con atto dirigenziale, per volgere le seguenti funzioni:

- a) valutare le domande pervenute, verificando in capo ai richiedenti la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento circostrizionale, da quello Comunale nonché dagli appositi bandi;

- b) attribuire i punteggi secondo quanto previsto dai bandi;
- c) approvare la graduatoria provvisoria, avverso la quale potrà proporsi ricorso entro 15 giorni dalla sua pubblicazione,
- d) valutare i ricorsi pervenuti;
- e) approvare la graduatoria definitiva decorso il termine per la presentazione dei suddetti ricorsi.

11 - Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato ricorso in forma scritta, entro 15 giorni dalla pubblicazione della medesima, alla Commissione tecnica di valutazione nel caso in cui il punteggio non risulti correttamente assegnato sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte. I ricorsi pervenuti saranno esaminati dalla Commissione che provvederà successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva.

12 - L'assegnazione degli orti avrà luogo con provvedimento dirigenziale e decorrerà dalla data di esecutività del medesimo provvedimento.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI

1 - ORTI SOCIALI: I bandi per l'assegnazione dei cosiddetti orti sociali dovranno necessariamente tener conto della residenza nel Comune di Torino e dei seguenti requisiti per l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione di valida graduatoria:

- a) Reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente (al di sopra dei 15.000,00 € non verrà attribuito alcun punteggio);
- b) Maggiore anzianità del richiedente;
- c) Maggior punteggio ai residenti nella Circoscrizione 5;
- d) Maggior punteggio ai precedenti assegnatari che hanno condotto con correttezza e regolarità l'orto, senza ricevere formali contestazioni o diffide;
- e) Precedenti assegnatari che sono stati oggetto di contestazioni o diffide (punteggio negativo).

2 - ORTI DI PROSSIMITA': I bandi per l'assegnazione dei cosiddetti orti di prossimità, rivolti a cittadini, anche in forma collettiva, che contribuiscono con canoni di concessione più elevati di quelli previsti per gli "orti sociali", dovranno necessariamente tener conto dei seguenti requisiti per l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione di valida graduatoria:

- a) Maggiore anzianità del richiedente
- b) Maggiore punteggio ai residenti nella Circoscrizione 5;
- c) Maggior punteggio ai precedenti assegnatari che hanno condotto con correttezza e regolarità l'orto, senza ricevere formali contestazioni o diffide;
- d) Precedenti assegnatari che sono stati oggetto di contestazioni o diffide (punteggio negativo).

3 - ORTI CON FINALITA' EDUCATIVE, TERAPEUTICHE, PEDAGOGICHE E CULTURALI.

I bandi formulati per questa tipologia di orti dovranno prevedere la presentazione di un progetto di attività che individui i beneficiari, le modalità di gestione, le attività e gli obiettivi proposti da parte dell'associazione o dell'ente proponente. Previa verifica dei requisiti formali da parte della Commissione tecnica, la valutazione dei progetti e l'individuazione dei progetti assegnatari è demandata alla Giunta Circoscrizionale.

A parità di punteggio per effetto delle condizioni suddette, verrà data precedenza nell'ordine, alla maggiore anzianità, maggiore vicinanza dell'abitazione o del luogo di lavoro all'orto, ai richiedenti

che nel precedente bando non avevano ottenuto l'assegnazione, ancorchè fossero provvisti dei requisiti utili al loro inserimento in graduatoria.

Non saranno accettate le domande di assegnatari o Associazioni che abbiano al momento dell'emissione del bando in corso sospesi economici con la Città.

4 - Il Bando potrà indicare i criteri per la definizione dei punteggi e dovrà prevedere distinte graduatorie a seconda delle tipologie di orti.

ART. 7 - DURATA

1 - L'assegnazione degli orti urbani avrà luogo con provvedimento dirigenziale e decorrerà dalla data di esecutività del suddetto provvedimento fino al giorno di San Martino (11 Novembre) del quinto anno successivo. L'occupazione, di durata quinquennale, non sarà rinnovabile automaticamente alla scadenza, salvo modifiche o proroghe deliberate o determinate dalla Circoscrizione 5.

Le assegnazioni effettuate nel corso del quinquennio, in relazione ad intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca etc..) manterranno la naturale scadenza del bando di assegnazione.

2 - L'assegnazione sarà personale e perciò la conduzione non potrà essere demandata a terzi. L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita, né subaffittare, né concedere a terzi l'uso dell'orto, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

3 - L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo, salvo che, eccezionalmente per un breve periodo, al massimo di tre mesi, dovuta ad assenze dell'assegnatario, da comprovare per lavoro o malattia. Il titolare dovrà a presentare richiesta scritta alla Circoscrizione, specificando le motivazioni dell'assenza e segnalare il nominativo del soggetto che momentaneamente lo sostituirà. Nel caso allo scadere del periodo concesso, l'assegnatario non riprenda attivamente la gestione dell'orto, decadrà la titolarità e l'orto verrà riassegnato.

ART. 8 - DECESSO DELL'ASSEGNETARIO

1 - In caso di decesso dell'assegnatario, la Circoscrizione rientrerà in possesso dell'orto urbano entro 60 giorni dalla data dell'evento, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 8 comma 2, comma 3.

2 - In caso di decesso dell'intestatario, il coniuge convivente o altro erede, purchè risultante nello stesso stato di famiglia, in possesso dei requisiti ed in regola con i pagamenti, potrà chiedere, con comunicazione scritta alla Circoscrizione, da presentare entro 60 giorni dall'evento, di mantenere la concessione sino alla naturale scadenza.

In caso di orto condiviso la medesima richiesta potrà essere presentata da qualsiasi altro componente purchè anch'egli in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dallo specifico bando.

3 - In caso di decesso dell'intestatario, i parenti di 1° grado, solo se in regola con i pagamenti dell'anno in corso, previa richiesta scritta alla Circoscrizione da presentare entro 60 giorni dall'evento, potranno subentrare nell'assegnazione dell'orto, fino la scadenza dell'anno agrario (11 novembre), dell'anno in corso.

ART. 9 - ORGANI DI RAPPRESENTANZA E CONTROLLO

1 - **COMITATO ORTI - ORGANO DI RAPPRESENTANZA** - Ad assegnazioni avvenute, la Circoscrizione provvederà a convocare l'Assemblea degli assegnatari la quale provvederà ad eleggere i membri del Comitato orti. In sede di convocazione è previsto il quorum costituito dalla maggioranza dei componenti. Il Comitato, eletto dagli assegnatari si compone di 3 persone con funzione rispettivamente di Presidente, Vice Presidente con funzione di cassiere e n. 1 Consigliere.

Il Comitato Orti, nominato con determinazione dirigenziale, avrà le seguenti funzioni:

- Nominare un Presidente componente del Comitato stesso, quale unico rappresentante degli assegnatari degli orti nella Commissione di Controllo. Il Comitato si rinnova per decadenza, dimissione dei suoi membri o per evoca votata dall'assemblea degli ortolani. La proposta di revoca è valida qualora sia sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
- contribuire, anche mediante assemblee periodiche, al mantenimento di un clima di buona collaborazione tra i assegnatari e dirimere eventuali contenziosi;
- raccogliere segnalazioni da parte dei assegnatari;
- svolgere un'attenta vigilanza sul rispetto della normativa in tema di orti urbani;
- mantenere i rapporti tra i singoli assegnatari e la Circoscrizione segnalando eventuali anomalie, problematiche o necessità manutentive e collaborando alla corretta conduzione degli orti;
- garantire l'organizzazione delle parti comuni descritte all'art. 12;
- segnalare alla Commissione di Controllo eventuali anomalie, problematiche o necessità manutentive;
- nonché ogni altra problematica e proposta inerente la gestione.

Il Comitato Orti, secondo modalità da stabilirsi, dovrà provvedere a costituire un piccolo fondo fra gli aderenti per fare fronte a spese di ripristino per eventuali danneggiamenti, furti, manomissioni, relativamente agli appezzamenti assegnati.

2 - **COMMISSIONE DI CONTROLLO - ORGANO DI CONTROLLO** - Ad assegnazioni avvenute, viene istituita una Commissione di Controllo per la gestione degli orti, presieduta dal Presidente della Circoscrizione o da un suo delegato ed integrata dal presidente del Comitato di gestione e da un rappresentante della competente Sezione di Polizia Municipale, nominati con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale su proposta del Presidente (Reg. 363 art. 2, comma 2). La Commissione si riunisce ordinariamente 2 volte l'anno o comunque ogni qualvolta chi la presiede lo ritenga opportuno.

La Commissione di controllo, ha durata di cinque anni, o alla decadenza dei componenti. La sua funzione consiste nel:

- effettuare sopralluoghi, anche senza preavviso, per verificare la corretta conduzione degli orti, segnalando le eventuali inosservanze ai competenti organi amministrativi;
- vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento;
- formulare proposte di indirizzo per una migliore gestione;
- convocare riunioni ogni qualvolta si renda necessario.

Qualora si rilevi lo stato di degrado degli orti sarà inviata una comunicazione agli assegnatari con un termine per risistemare l'orto urbano, nel caso in cui non siano rispettati i termini indicati dalla Circoscrizione, si provvederà a revocarne l'assegnazione.

La segreteria della Commissione è affidata all'ufficio Ambiente/Urbanistica della Circoscrizione.

ART. 10 - CANONE DI ASSEGNAZIONE

1 - Il canone annuo per ciascun orto sarà:

- 0,50 euro/mq per gli orti sociali non dotati di casetta porta attrezzi
- 1,00 euro/mq per gli orti sociali dotati di casetta porta attrezzi
- 2,00 euro/mq per gli orti di prossimità non dotati di casetta porta attrezzi
- 2,50 euro/mq per gli orti di prossimità dotati di casetta porta attrezzi.

Si precisa che gli orti dotati di casetta porta attrezzi sono ubicati in Via Venaria, 135/A e Via Sansovino, 205/19/A (Casino Barolo).

Gli orti sprovvisti di casetta porta attrezzi sono situati in strada delle Vallette, 59 (Cascina Maletta)

2 - Il canone annuo dovrà essere versato alla cassa della Circoscrizione 5 in un'unica soluzione annua anticipata, successivamente all'intervenuta esecutività del provvedimento di assegnazione e comunque prima della materiale immissione nell'uso del terreno. I canoni successivi al primo dovranno essere versati decorso un anno dal primo versamento, sempre in unica soluzione annua. Nel caso in cui, in sede di ultimo versamento, il periodo residuo di concessione sia inferiore all'anno, il canone verrà conseguentemente ricalcolato sulla base dei mesi residui.

In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla scadenza per i versamenti successivi al primo, la Circoscrizione procederà, previa diffida, alla revoca della concessione per morosità.

3 - Come da Regolamento cittadino n. 363, art. 3 comma 5, è possibile la stipula di convenzione tra la Città e le associazioni del territorio, enti no profit interessati ad una migliore qualità della vita ed alla tutela del territorio, in considerazione delle loro finalità, educative, terapeutiche. Potranno essere utilizzati appezzamenti di aree di complessive dimensioni inferiori a 2.500 mq. che manterranno le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti; dovranno altresì essere conservate nelle migliori condizioni di uso e potranno essere previste deroghe alla durata prevista dall'art. 4 del Regolamento 363, al canone annuo da versarsi da parte degli assegnatari. Per dette modalità di assegnazione, il canone potrà essere abbattuto, individuando nella convenzione le modalità diverse di restituzione alla Città.

ART. 11 - UTENZE - IRRIGAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE ACQUE

1 - La fornitura d'acqua per l'irrigazione degli orti sarà assicurata dalla Città mediante punti per il prelievo. Ogni lotto è dotato di contatore:

| Lotto orto | Indirizzo contatore | Cod. utenza | Matricola contatore |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Via Sansovino, 205/19/A | C.so Grosseto, 366 | 0010126141 | 190800642 |
| Via Venaria, 135/A | Via Venaria fr. 124 | 0010128196 | 130400360 |
| Strada delle Vallette, 59 | Str. Vic. delle Vallette sn (A) | 0010128930 | 130904625 |

2 - Sarà a carico dell'assegnatario una quota forfettaria annua di euro 21,00 salvo conguaglio e adeguamenti relativa al consumo dell'acqua per irrigazione. Tale quota andrà versata insieme con il canone di affitto, entro il mese di febbraio dell'anno in corso. L'amministrazione si riserva di interrompere l'irrigazione per accertati gravi motivi, oltre alla sospensione invernale da Novembre a Marzo compreso, per prevenire problemi all'impianto provocati dal gelo.

- In caso di mancato pagamento del canone e della quota per l'irrigazione, la Circoscrizione revocherà la concessione per morosità e procederà al recupero delle spettanze in danno all'assegnatario.

4 - Gli assegnatari non potranno in alcun modo usufruire di autonomi allacciamenti di luce, acqua, gas, senza preventiva autorizzazione scritta della Circoscrizione 5.

5 - La manutenzione, la riparazione e la gestione del sistema di irrigazione è a totale carico dell'assegnatario, per le parti all'interno dei singoli appezzamenti.

6 - L'assegnatario dovrà fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei mesi da marzo ad ottobre questo verrà limitato fino alle ore 10,00 del mattino e dopo e ore 18,00 della sera.

ART. 12 - PARTI COMUNI

1 - Gli assegnatari sono solidalmente obbligati alla pulizia e corretta manutenzione delle parti comuni. Gli stradini dovranno essere tenuti puliti e sgombri da macerie, manufatti, rifiuti, fogliame, sterpaglie, etc... non dovranno presentare buche o ostacoli. Tutte le recinzioni dovranno essere mantenute libere da vegetazione spontanea o coltivata.

2 - Il servizio igienico, qualora presente, dovrà essere mantenuto pulito e in buone condizioni igieniche; sarà cura del Comitato degli Orti organizzarne la gestione.

3 - Sarà cura del Comitato degli Orti organizzare gli assegnatari per garantire la pulizia e la corretta manutenzione delle suddette parti comuni.

4 - Partecipare, nelle forme che saranno di volta in volta concordate, ad eventuali attività didattiche, sociali e culturali organizzate dalla Circoscrizione in collaborazione con le scuole del quartiere o con altri enti e associazioni.

ART. 13 - MODALITA' DI CONDUZIONE DELL'ORTO

1 - Ciascun orto viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova.

2 - Ciascun assegnatario dovrà provvedere alla pulizia e corretta manutenzione dell'orto concessogli, evitando accumuli di rifiuti di qualunque genere che dovranno essere prontamente smaltiti. Il capanno degli attrezzi fornito dalla Città ove presenti dovranno essere conservati in buono stato di manutenzione, compresa la sua protettiva riverniciatura periodica utilizzando per il legno, apposito impregnante a base d'acqua.

3 - Non è consentita la costruzione di muretti di delimitazione tra i vari orti e le eventuali aree di camminamento comune agli orti dovranno essere esclusivamente in terra battuta.

Non si dovranno in alcun modo alterare la dotazione della struttura: recinzione, capanno ricovero per gli attrezzi ed eventuali impianti. Eventuali danni, dovranno essere ripristinati dall'assegnatario.

Non è consentito pertanto edificare altre strutture in legno, muratura o altro materiale.

Non è consentito depositare all'interno dell'area assegnata materiali non attinenti alla coltivazione, depositare materiali pericolosi, infiammabili o esplosivi, fornelli, bombole di gas o arredi vari (tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo ecc.) che non siano di facile rimozione, o qualsivoglia altro materiale che non sia strettamente necessario alla conduzione dell'orto.

Non è consentito avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né concedere a terzi l'uso pena l'immediata decadenza dell'assegnazione, salvo quanto previsto all'art. 8.

4 - E' vietato effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal comune;

5 - Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata o qualora l'assegnatario violi le disposizioni della normativa in tema di orti urbani, il Direttore della Circoscrizione, anche su richiesta della Commissione di Controllo, potrà avviare, previa diffida e fatti salvi eventuali altri provvedimenti, la revoca dell'assegnazione.

ART. 14 - MODALITA' COLTIVAZIONE ORTICOLA

1 - Sull'area assegnata potrà essere svolta esclusivamente coltivazione orticola pur se è ammessa la coltivazione di fioriture annuali. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o avere scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio.

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente, è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

2 - In nessun caso potranno essere utilizzati prodotti che possano in qualche modo recare danno alle persone, animali, suolo e al sottosuolo. Dovranno essere utilizzati possibilmente concimi di natura organica.

3 - In ogni caso non dovrà arrecarsi alcun disturbo ai fondi confinanti e pertanto:

- non è consentita l'accensione di fuochi o braci, di nessun genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti ;
- non è consentita la piantumazione di alberi, rampicanti e/o di ortaggi a sviluppo ingombrante (es. zucche, zucchini, fagioli rampicanti, ecc...) ad una distanza inferiore a mt. 1 dal confine con i fondi vicini o che, causa la loro estensione in altezza, possano provocare ombreggiatura verso i medesimi;
- è consentito all'interno dell'orto il posizionamento di piastrelle solo appoggiate al terreno e non cementate, per una superficie sempre inferiore a mq. 10;
- è consentito, nel periodo dal 15 ottobre al 30 marzo, il posizionamento di una serra a tunnel o una rete antigrandine avente altezza massima equivalente all'altezza della rete di recinzione, decorso detto periodo può essere mantenuta la struttura in metallo ma dovrà essere eliminato il telo di copertura in plastica; tutte le serre dovranno essere posizionate nello stesso senso in direzione nord/sud;
- è consentita la presenza di una fossa avente dimensioni massime di mt. 1 x mt. 0,50 e prof. di circa 30-40 cm. da utilizzare per il compost ma non per il deposito di letame che comunque non potrà mai essere stoccato all'interno dell'area assegnata.

4 - Nell'area assegnata non potranno essere ricoverati né tenuti in forma stabile animali e non potrà esservi svolta alcuna forma d'allevamento.

5 - Nel caso di colture pluriennali in corso, l'assegnatario non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dalla Città e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.

ART. 15 - RICONSEGNA DELL' ORTO

1 - L'assegnatario dovrà procedere alla riconsegna dell'orto, nei seguenti casi:

- allo scadere del periodo di assegnazione;
- nelle ipotesi di cui al seguente art.18 del presente Regolamento.

2 - L'orto dovrà essere riconsegnato entro 15 giorni dal verificarsi delle predette circostanze.

In caso di decesso dell'assegnatario l'onere della corretta riconsegna alla Circostrizione farà carico all'erede entro 60 giorni, (fatta salva l'ipotesi di cui all' art. 8).

3 - L'area dovrà essere riconsegnata sgombra da persone e/o cose ed in adeguato stato manutentivo, pena il recupero di eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per la pulizia dell'area interessata.

4 - Nel caso di colture in corso non potrà accamparsi alcun diritto né esigere indennizzo né dalla Città/Circostrizione o dal subentrante. Tali colture non dovranno essere rimosse né danneggiate.

ART. 16 - MANLEVA DELLA CITTA'

1 - La Città non risponderà dei danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti relativi a fatti connessi direttamente o indirettamente al lotto assegnato, o/e ai prodotti coltivati, o/e alle attrezzature. La Città resterà pertanto sollevata da ogni responsabilità in merito.

2 - Ogni danno, furto, manomissione (anche delle parti comuni), infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, connessi direttamente o indirettamente all'orto assegnato, ai prodotti coltivati o alle attrezzature, sarà a lui esclusivamente imputabile. In caso di incertezza circa l'attribuzione della responsabilità dei danni alle parti comuni, verranno reputati responsabili tutti gli assegnatari; la Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità. Sarà onere del/egli assegnatari il ripristino delle condizioni pre-esistenti agli eventi sopra indicati. Nel caso in cui questi ultimi non provvedano a tale ripristino la Città potrà rivalersi a titolo di risarcimento danni, fatta salva ogni altra eventuale azione a tutela delle proprie ragioni.

3 - Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dalla Commissione di controllo con riferimento, per quanto non espressamente contemplato, al presente regolamento e al Codice Civile.

ART. 17 - DECADENZA - REVOCA E RECESSO DELLA ASSEGNAZIONE

1 - L'assegnazione dell'orto decadrà (automaticamente):

- nel caso in cui l'assegnazione, fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione civile o penale nei confronti del trasgressore, sia frutto di dichiarazione mendace sul proprio stato e che abbia dato adito all' assegnazione dell'area;
- nel caso di "orto condiviso" i componenti siano diminuiti, sino ad arrivare ad uno solo, quindi alla mancanza di pluralità di soggetti;
- in ogni altro caso in cui, a seguito di controlli, non siano più possedute le condizioni originarie che hanno dato luogo all'assegnazione,
- nel caso in cui l'assegnatario abbia spostato la propria residenza anagrafica in altro Comune.

2 - La Circostrizione, su segnalazione della Commissione di Controllo, o per propria autonoma iniziativa, si riserva di effettuare idonei controlli anche tramite la Polizia Municipale, sulla corretta conduzione degli orti e di procedere, nei confronti dei trasgressori alle norme del presente regolamento, alla revoca della concessione, con avviso scritto senza alcun diritto o risarcimento all'assegnatario, ai sensi dell'art. 1809 del Codice Civile, per ogni violazione degli obblighi o divieti stabiliti dal presente Regolamento:

- in nei casi di subaffitto;
- utilizzo di mano d'opera retribuita;
- per mancata coltivazione;
- per abbandono dell'orto;
- per uso diverso da quello di destinazione;

- per gravi e reiterate inadempienze o altro caso rispetto agli obblighi di cui al presente Regolamento.

La revoca sarà effettuata con apposita determina dirigenziale e previa diffida, per le inadempienze o violazioni a quanto indicato nei precedenti articoli e nello stesso atto potrà essere individuato il nuovo assegnatario.

3 - Il concessionario potrà recedere dalla concessione in qualsiasi momento compilando l'apposito modulo, reperibile presso gli uffici circoscrizionali e scaricabile sul sito della Circoscrizione, debitamente compilato, sottoscritto e presentato alla Circoscrizione (ufficio Ambiente/Urbanistica), insieme alle chiavi. Non è previsto alcuna restituzione del canone per i mesi non fruiti.

ART. 18 - REVOCA DI ASSEGNAZIONE PER MOTIVI D'INTERESSE PUBBLICO

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile, in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento o indennità spettino all'assegnatario.

ART. 19 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2017 00052/088 del 7 febbraio 2017, potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio Circoscrizionale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute e/o suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'eseguibilità della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto e integralmente accettato contestualmente alla stipula della concessione da parte di ogni assegnatario, (nel caso di orto condiviso, da tutti i componenti il gruppo).

Per quanto riguarda gli orti di via Venaria, 135/A, in relazione al fatto che le assegnazioni sono avvenute nel gennaio 2021 e che tali assegnazioni scadranno nel dicembre 2025, il Regolamento di cui alla presente deliberazione entrerà in vigore a partire da tale data ed il precedente "Regolamento per la gestione degli orti urbani siti in via Venaria n. 135/A, approvato dal Consiglio di Circoscrizione il 7 febbraio 2017 con deliberazione n. mecc. 2017 00052/088 cesserà la sua operatività.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio ai Regolamenti della Città di Torino e alle disposizioni di Legge vigenti.

Torino,

Per accettazione il /la sottoscritto/a

Firma